



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

Art. 10. Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. La ODV mantiene i rapporti con l'A.N.P.S. attraverso il CO.S.VOL..
2. La natura e i termini della collaborazione con l'A.N.P.S. e della concessione del marchio e della denominazione sono oggetto di un apposito atto scritto e approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'A.N.P.S. come previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Statuto. In tal caso la ODV sarà obbligata a:
 - modificare il presente statuto eliminando ogni riferimento all'A.N.P.S. e al suo marchio; -
 - eliminare sui materiali e sui mezzi, di sua proprietà, il marchio e la denominazione.

TITOLO IV

Art. 11 Organi del G.V.P.C.

1. Sono organi permanenti della ODV:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente dell'ODV;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Può inoltre essere costituito il seguente organo di controllo e garanzia: a) Il Collegio dei Proviviri.
4. Gli organi sociali e il collegio di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati, ma cessano in ogni caso con il termine del mandato del Presidente.
5. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per i titolari è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (*brevi manu*, posta raccomandata, p.e.c. o e-mail con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'o.d.g. da trattare. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'intervento all'assemblea, se stabilito nell'atto di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di espressione del



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della ODV.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della ODV;
 - Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della ODV;Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati

Art. 14 Validità dell'Assemblea

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio rappresentante che la presiede.
5. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
8. L'eventuale scioglimento della ODV e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in ogni caso è agita nel rispetto e con le modalità del D.Lgs. n.117/2017.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

Art. 15 Nomine e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della ODV.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati; ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'ODV, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto, debitamente documentate.

Art. 16 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno i 2/3 dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (*brevi manu*, posta raccomandata, p.e.c. o e-mail con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della ODV o in casi di sua assenza, o suo impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'ODV ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della ODV;
 - g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati, secondo quando previsto dall'art. 7;
 - h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'ODV oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
 - i) istituire nuclei specializzati, in settori specifici, nominando i relativi responsabili con potere di revoca.

Art. 18 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della ODV di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della ODV ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali operando sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da Enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio stesso.
4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione e corretta compilazione del libro degli associati, del registro dei volontari, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo).
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'ODV.

Art. 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla ODV avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della ODV;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento della ODV in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui la ODV è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, da presentare all'Assemblea.

TITOLO VI

Art. 21 Risorse economiche

1. La ODV può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da fonti diverse, quali ad esempio le quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da eventuali attività diverse dalle attività di interesse generale oggetto dello scopo sociale.
2. Può altresì ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 4, comma 3°.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Presidenza Nazionale

Art. 22 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
1. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo valida il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. Dal bilancio, da redigersi nei termini previsti dalla legge, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del G.V.P.C..

TITOLO VII

Art. 23 Scioglimento

1. Lo scioglimento della ODV è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento della ODV tutte le risorse economiche, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 24 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli Organi e gli aderenti ovvero tra gli aderenti, la stessa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri dell'A.N.P.S. in funzione di collegio arbitrale.

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.